
Ordine dei Geologi
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

INDICE

A - INTRODUZIONE	3
B - ADOZIONE DEL PTPC 2019-2021, MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO	7
Sezione I – PROCESSO SI ADOZIONE DEL PTPCT	7
1. Adozione e contenuto del PTPCT	7
Sezione II – GESTIONE DEL RISCHIO	8
1. Individuazione delle attività a rischio e metodologia per la valutazione del rischio	8
1.1 Formazione Professionale Continua	8
1.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	8
1.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	9
1.4 Ulteriori aree di rischio	9
2. Modalità di verifica ed attività di controllo	10
3. Formazione	11
4. Soggetti coinvolti	11
Sezione III – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021	13
1. Introduzione	13
2. Organizzazione e funzioni dell'Ordine Regionale	14
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	14
4. Soggetto coinvolti nel processo di attuazione del Programma	14
5. Misure organizzative nel processo di attuazione del Programma	14
6. Misure organizzative e dati ulteriori nel processo di attuazione del Programma	15
7. Misure di monitoraggio e vigilanza nel processo di attuazione del Programma	15
8. Accesso civico e accesso civico generalizzato	15
9. Pubblicazione del Programma	16
C - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	17
1. Introduzione	17
2. Disposizioni generali	17

A - INTRODUZIONE

L'emanazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione.

Le motivazioni che hanno spinto il Parlamento ad approvare questa legge sono state:

- la spinta al cambiamento esercitata dalle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sopranazionali e dalla normativa internazionale;
- la consapevolezza dell'insufficienza di una risposta meramente repressiva e sanzionatoria della corruzione, tale da richiedere un sempre più intenso potenziamento e la promozione degli strumenti di prevenzione e dei livelli di efficienza e di trasparenza all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Tale provvedimento intende dare attuazione, tra l'altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"), la quale prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

La legge 190/2012 introduce in particolare:

- numerosi dispositivi per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- una disciplina innovativa e maggiormente rigorosa sugli incarichi, sulle cariche pubbliche e sulle incompatibilità dei dipendenti;
- la rotazione del personale;
- la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- una specifica disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- la previsione che la violazione dei doveri definiti all'interno del codice di comportamento diventa fonte di responsabilità disciplinare;
- un'articolata disciplina in materia di appalti pubblici;
- nuove disposizioni sull'arbitrato per la risoluzione delle controversie che insorgono nei rapporti contrattuali di appalto;
- il rafforzamento della tutela penale che determina l'inasprimento delle pene per alcuni reati e l'individuazione di nuove fattispecie come, ad esempio, il traffico di influenze illecite (articolo 346 bis c.p.);
- un rafforzamento della disciplina della trasparenza di cui viene ribadita la natura di livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tra gli strumenti che la legge 190/2012 ha introdotto vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Quest'ultimo è il documento, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 8, della detta legge, che, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ed al Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce lo strumento principe di prevenzione della illegalità nello svolgimento della funzione pubblica.

Con la delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016 che modifica il d.lgs. 33/2013, si registra un importante cambiamento nella programmazione della trasparenza prevedendo un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile. Il documento risultante è una totale integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT, dunque, se ben strutturato e correttamente applicato, rappresenta uno strumento efficace a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo soggettivo, il comma 34 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che le disposizioni dei precedenti commi, da 15 a 33, si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"); il successivo comma 59 dell'articolo in commento aggiunge che anche le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Tra tali pubbliche amministrazioni si facevano già rientrare, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, gli Ordini professionali, in quanto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del R.d.l. 103/1924, 2 della legge 70/1975, 3 del D.P.R.267/1987, della legge 68/1986, dell'articolo 2 del d.lgs. 165/2001 - essi erano identificabili come enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza dello Stato ed aventi natura associativa obbligatoria (si veda: Cass., Sez. Un., sent. 1811/1992; Cass. sent. 3580/2006; Cass. sent. 1226/1993; Cons. Stato sent. 1344/2004; Cons. Stato parere 1587/1995; Corte conti, Sez. controllo enti, determina 43/1995; Corte conti, Sez. Sardegna, sent. 809/2002).

Al sopra riportato orientamento di carattere giuslavoristico si sono aggiunte, nel corso del tempo, le specifiche indicazioni relative all'ambito di applicazione della legge 190/2012, desumibili sia dalle disposizioni normative sopravvenute sia dalla giurisprudenza più recente sia dagli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sia, infine, dalle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tali atti, però, non sono risultati del tutto univoci e, pertanto, è stato necessario procedere ad una ricognizione degli stessi, ai fini del presente documento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha statuito che gli Ordini professionali non sono assoggettabili al controllo di gestione della Corte dei conti, in quanto non beneficiano di contributi pubblici e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse statale ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto gli Ordini professionali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali (o, secondo altra dottrina, nella categoria degli enti pubblici associativi) e quindi assoggettati al regime pubblicistico degli appalti, perseguendo interessi di rilievo pubblicistico; con la conseguenza che essi devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati di lavori, servizi e forniture connessi alle proprie attività statutarie.

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-526/11 il 12 settembre 2013, ha, superando il sopra riportato orientamento, precisato che gli Ordini professionali (italiani) non costituiscono un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della Direttiva europea 2004/18/CE sugli appalti pubblici, in quanto non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica né il criterio relativo al controllo di gestione da parte dell'autorità pubblica; in particolare, come statuito nella stessa decisione, essi sono finanziati in modo maggioritario da contributi riscossi dagli iscritti e controllati da un'autorità pubblica solo in sede di determinazione quantitativa degli stessi contributi.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, indirizzata - tra l'altro - a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, al paragrafo 3 ("Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo"), in linea con l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13 settembre 2013 in tema di "Spendine review", ha previsto che l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il testo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), prevedendo che la medesima disciplina prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 si applica anche agli enti di diritto

pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

L'ANAC, con la deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e i decreti delegati, con la conseguenza che essi sono tenuti ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il PTPC, il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti, nonché a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

Fino all'adozione di tale ultimo atto, molte sono state le perplessità circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'intera serie di disposizioni di cui alla legge 190/2012 ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

In particolare si elencano di seguito, i principali atti che hanno portato all'applicabilità delle norme in materia di corruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali sia nazionali che territoriali (ambiti regionali e provinciali).

- Contrasto tra Ordini Professionali (non applicabilità) ed ANAC (applicabilità, cfr. deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014);
- Intervento del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenze nn. 11391/2015, 11392/2015 e 11430/2015 (la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza è pienamente applicabile agli Ordini professionali);
- Intervento del Consiglio di Stato (ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016, di accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal CNF e da alcuni Consigli di Ordini degli Avvocati avverso la sentenza n. 11392/2015 del TAR LAZIO – Sede di Roma, sospendendone l'esecutività nonché l'efficacia delle impugnate deliberazioni ANAC 144/2014 e 145/2015);
- Delibere dell'ANAC nn. 379/2016 (rivolta al CNF ed ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati promotori del ricorso innanzi al Consiglio di Stato) e 380/2016 (rivolta ai restanti ordinamenti professionali, con cui ha sospeso l'esecutività del termine del 31 marzo per sanare irregolarità in tema di trasparenza).

Con la pubblicazione n. 132 in G.U. del 08/06/2016 del D. Lgs 25/05/2016, n. 97- elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 124/2015 - in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, correttivo della L. 06/11/2012, n. 190 e del D. Lgs 14/03/2013, n. 33, entrato in vigore il 23/06/2016 sono state introdotte alcune modifiche alla materia che riguardano gli Ordini e Collegi professionali sia nazionale che territoriali.

Preso atto e tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, l'Ordine dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito anche solo "Ordine Regionale"), con il presente documento, intende dare immediata attuazione alla delibera n.1310 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» correttiva della delibera ANAC n. 145/2014, adeguandosi, come indicato, alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella misura in cui le relative disposizioni siano compatibili con le funzioni, l'organizzazione ed il finanziamento che lo caratterizzano e lo rendono peculiari rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nonché tenendo, in particolare, conto che dette disposizioni normative sono volte principalmente, ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, a garantire la pubblicità in ordine all'uso delle risorse pubbliche ed allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché in riferimento a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Quanto ai contenuti del PTPC - nelle more dell'approvazione della linea guida specifica per gli Ordini professionali, come chiarito da ANAC nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 - l'Ordine Regionale ha preso atto delle indicazioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dalla CIVIT con propria delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

Come noto, i tre principali obiettivi delineati dal PNA sono :

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Pertanto, il PTPC:

- individua le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individua, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione (in particolare, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, nonché eventuali ulteriori misure facoltative);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- prevede misure per monitorare il rispetto dei termini, imposti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- prevede misure per monitorare i rapporti tra l'Ordine Regionale e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'ente.

Il Decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, in particolare per ciò che attiene all'organizzazione degli OO.RR., ha come obiettivi fondamentali:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico e civico generalizzato);
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e iscritti.

B - ADOZIONE DEL PTPC 2019-2021, MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Sezione I – PROCESSO SI ADOZIONE DEL PTPCT

1. Adozione e contenuto del PTPCT

Il presente PTPCT (di seguito detto “Piano”) redatto in conformità alla normativa citata in premessa è adottato su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dal Consiglio, quale organo di indirizzo politico amministrativo nel contesto del quadro legislativo e organizzativo dell’Ordine Regionale, con deliberazione n. 65/14 del 18/11/2014 e successivamente aggiornato nel gennaio 2019.

Il Piano provvede all’analisi e alla valutazione dei rischi di corruzione, indicando gli interventi organizzativi diretti a prevenirli e a recepire le misure previste dalla legge.

Nel Piano sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta l’Ordine Regionale, in quanto struttura non complessa, con funzioni principalmente amministrative e disciplinari, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Considerato che il Piano copre il periodo 2019-2021, si dà conto che l’Ordine Regionale ha adottato le azioni previste dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 378/2014, avente ad oggetto “Decreto legislativo n° 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità e diffusione di informazioni da parte del CNG e degli OO.RR.”, dall’Atto di orientamento del Consiglio Nazionale dei Geologi, avente ad oggetto “Adempimenti del CNG e degli OO.RR.GG. in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e trasparenza (D. lgs. n. 33/2013)”, e della circolare n. 410/2016 con oggetto obblighi in materia di trasparenza.

Si specifica che questo documento è il risultato della attuazione delle disposizioni in considerazione anche alla nuova nomina del RPC, avvenuta alla fine del 2014. Il raggiungimento di un corretto sistema di prevenzione della corruzione verrà realizzato attraverso il monitoraggio e la progressiva attuazione di tutte le misure del Piano negli anni seguenti con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Il Responsabile della prevenzione della corruzione redigerà, ogni anno, a decorrere dal 15 dicembre 2015, la relazione recante i risultati dell’attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, il Piano non verrà trasmesso ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.

Inoltre, il Piano sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione. Il presente PTPCT si intende quale versione già rinnovata del 2018 per il triennio 2019-2021.

Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i Consiglieri dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, sono stati consultati, mediante confronto, canali informatici e telematici riguardanti le informazioni aventi ad oggetto l’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il Piano verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine Regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, portato all’attenzione degli iscritti e a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l’Ordine Regionale.

1. Individuazione delle attività a rischio e metodologia per la valutazione del rischio

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo o del fenomeno certamente più ampio di *maladministration* nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e dell'esperienza pregressa.

Come indicato dal P.N.A. 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, da una prima analisi delle funzioni svolte dagli Ordini, è stato possibile individuare genericamente tre macro-aree di rischio specifiche:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ognuna delle tre macro-aree sono stati individuati i singoli processi, intendendo per *processo*, come previsto dal PNA, “quella attività, anche interrelata, che crea valore trasformando la risorsa in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione” per i quali si sono individuate le attività e predisposto un catalogo dei rischi possibili, ossia la tipologia di rischio che può essere incontrata in un determinato processo.

1.1 Formazione Professionale Continua

La fonte normativa di questo processo è il Regolamento per l'aggiornamento professionale predisposto dai singoli Consigli Nazionali in attuazione all' art. 7 del D.P.R. n. 137/2012. Ciascun ordinamento professionale ha provveduto all'emanazione di un proprio Regolamento in materia di formazione (<http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2011/06/NUOVO-REGOLAMENTO-APC-15.1.2018.pdf>), previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Rispetto a questa area di rischio si rilevano una serie di processi significativi:

- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine.

Si individuano i possibili eventi rischiosi:

- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

1.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Rispetto a questa area di rischio si individuano i possibili eventi rischiosi:

- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

1.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»; vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli ordini e collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Rispetto a questa area di rischio si individuano i possibili eventi rischiosi:

- procedura di nomina dei professionisti, fatta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

1.4 Ulteriori aree di rischio

La fase del processo di gestione del rischio si è concentrata inoltre su una definizione più puntuale della mappatura dei suddetti processi ed ha avuto come ambito di intervento quello decisionale delle strutture e quello istruttorio, risultanti generalmente funzionali alle decisioni di competenza del Consiglio o degli altri organi e organismi consiliari.

Pertanto sono state considerate, a priori, maggiormente esposte al rischio della corruzione le seguenti aree:

- **Area A:** Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni con particolare riferimento alle modalità di selezione e alla scelta del contraente;
- **Area B:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- **Area C:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
- **Area D:** Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari;
- **Area E:** Attività contabili.

Anche in questo caso, per ciascun processo di ogni area a rischio sono state individuate le attività e si è predisposto un catalogo dei rischi possibili.

Successivamente, l'analisi ha avuto quale obiettivo l'esposizione dei processi organizzativi al rischio concreto, utilizzando i criteri previsti dal PNA. A tal fine, sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi indicativi, quali la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico. Tali elementi sono stati individuati sulla base della storia dell'Ordine Regionale e tenendo conto della percezione da parte dei responsabili dei processi; pertanto, sono indicatori quali-quantitativi.

I processi maggiormente a rischio sono risultati quindi i seguenti:

Area A: Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni, con particolare riferimento alle modalità di selezione prescelte ed alla scelta del contraente, che comprende i seguenti processi:

- affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica;
- procedure ristrette;

-
- procedure negoziate, anche in economia, soprattutto per forniture e servizi.

Area B: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, con particolare riferimento alla relativa istruttoria, che comprende i seguenti processi:

- contributi ad iniziative del settore professionale di competenza;
- esami di Stato e accesso alla professione;
- revisione dell'albo o dell'elenco speciale.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, che comprende i seguenti processi:

- contributi finanziari ed economici.

Area D: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari, che comprende i seguenti processi:

- verifica autocertificazioni e atti notori;
- esami di Stato e accesso alla professione;
- iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale;
- funzioni amministrative;
- attività delle commissioni consiliari per supporto alle funzioni;
- attività elettorali;
- rimborsi spese.

Area E: Attività contabili, che comprende i seguenti processi:

- previsione, gestione e rendicontazione di bilancio;
- gestione patrimoniale;
- scritture contabili.

Si è poi proceduto all'analisi e valutazione dei processi sopra riportati, sia in termini di impatto dell'evento corruttivo o distorsivo della legalità sia di probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e/o illegale.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun processo, al fine di attribuire il grado di rischio, è stata individuata una collocazione della matrice "impatto-probabilità".

Si è tenuto conto quale valore finale della probabilità e valore finale dell'impatto di quello più elevato sotto il profilo del rischio.

I rischi individuati e la relativa valutazione complessiva sono stati, infine, trasfusi nell'Allegato 1 del Piano, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

2. Modalità di verifica ed attività di controllo

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conciliabilmente con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta;
- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa;
- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute ed evasione delle richieste di accesso civico, oltre che di attivazione del potere sostitutivo, all'indirizzo di posta elettronica: geologifvg@libero.it.

3. Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano.

L'Ordine Regionale fruisce di corsi di formazione e/o aggiornamento a favore dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio e degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione o consulenza continuativa con l'ente.

La formazione, in ogni singolo corso, dovrà comprendere lo sviluppo dei seguenti aspetti:

- l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- vi sia una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- si garantisca la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi avranno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Codice di comportamento;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;
- alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione.
-

4. Soggetti coinvolti

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento (si veda Allegato 2).

Il CONSIGLIO svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT);
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT, curandone la trasmissione per via telematica secondo le istruzioni pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.funzionepubblica.it) alla sezione anticorruzione (al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, il Piano non verrà trasmesso ad ANAC. Tale adempimento si intende

assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”);

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato nel consigliere Dott. Geol. Perricone Luigi, nato a Cividale del Friuli il 18 aprile 1970, come da verbale del Consiglio del 28 luglio 2017, svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il PTPCT e il Codice, con i suoi aggiornamenti;
- verifica l’attuazione del PTPCT e la sua idoneità,
- riferisce al Consiglio sull’attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- predispone i questionari da somministrare ai soggetti interessati ai fini del monitoraggio annuale sull’attuazione del PTPCT;
- presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine Regionale;
- propone la modifica del PTPCT quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verifichino mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ordine Regionale;
- svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità.
- cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell’ambito del PTPCT.

Il Responsabile della trasparenza, che si identifica con il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge i seguenti compiti:

- esegue stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento - da parte dell’Ordine Regionale - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, la qualità e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- monitora il processo della trasparenza e propone eventuali modifiche al PTPCT;
- segnala al Consiglio, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
- in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione, inoltra una segnalazione al Consiglio e nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I Consiglieri dell’Ordine sono responsabili della corretta attuazione e dell’osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e s.m.i., nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, collaborando con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ciascuno dei consiglieri è individuato quale referente per la prevenzione nell’ambito della struttura di cui è responsabile ai fini del pieno espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al RPCT, nonché per la piena attuazione del Piano e delle relative misure.

Pertanto, in particolare, i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Ordine Regionale, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai colleghi assegnati agli uffici di riferimento;
- in qualità di responsabili dei procedimenti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adottano le misure gestionali di competenza.

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) nominato nella persona del Dott. Avv. Mattia Matarazzo con delibera 5/2016, svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance e in particolare:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni, inerenti la prevenzione della corruzione, nello svolgimento dei compiti attribuiti ad altri organi di controllo interno;
- svolge compiti propri, connessi all'attività di anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- cura il monitoraggio sull'avvio del ciclo della trasparenza per ogni anno;
- supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Sezione III – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021

1. Introduzione

La trasparenza, intesa come *“accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”* costituisce uno degli ulteriori elementi ritenuti dal legislatore centrali nella riforma delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*), e da quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*), come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016.

Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPCT relativa alla Trasparenza. Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico - gestionale dell'amministrazione, ciò al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

Si specifica che il novellato art. 10 del d. lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Con l'adozione di questa sezione riguardante la programmazione della Trasparenza, preso atto della previsione normativa appena richiamata e fermi i limiti riportati nella Premessa del presente documento, l'Ordine Regionale intende, quindi, dare attuazione al principio di trasparenza, intendendo la stessa come *“accessibilità totale”* delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche, di garantire l'utilizzo di un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, di prevenire e di lottare i fenomeni corruttivi.

In particolare, il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, facenti capo ai relativi responsabili. Inoltre, esso specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative adottate per garantire il raggiungimento degli scopi sopra riportati.

2. Organizzazione e funzioni dell'Ordine Regionale

L'Ordine Regionale è organizzato come indicato nell'Allegato 2 del Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

Agli uffici ed organi riportati nel detto Allegato si aggiunge il Consiglio di Disciplina Territoriale, che svolge – in piena indipendenza e autonomia rispetto al Consiglio – le funzioni previste dall'articolo 8 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Le funzioni svolte dall'Ordine Regionale, mediante i soggetti di cui all'Allegato 2 del Programma e mediante il Consiglio di Disciplina Territoriale, sono, come anticipato nella Premessa del presente documento, quelle amministrative e disciplinari previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il Programma è parte integrante del Piano.

Il Programma è il risultato dei medesimi incontri, discussioni e consultazioni con gli attori interni ed esterni di cui al Paragrafo 2 della Sezione I della Parte prima del presente documento, con coinvolgimento, quindi, dei responsabili di tutte le funzioni interessate.

Nella redazione e nell'attuazione del Programma si garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, l'Ordine Regionale provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, nonché a non diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste dal Programma, saranno inseriti obiettivi individuali – per ciascun dipendente coinvolto nell'attività di cui trattasi – nei piani di lavoro ed obiettivi organizzativi dell'Ordine Regionale nelle attività di programmazione, oltre a tenere conto di tali obiettivi nelle performance organizzative e individuali del personale.

Il Programma, allo scopo di garantire un adeguato e contingente livello di trasparenza, verrà aggiornato annualmente.

4. Soggetto coinvolti nel processo di attuazione del Programma

I responsabili delle singole funzioni dell'Ordine Regionale sono responsabili della trasmissione dei dati, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza e secondo le tipologie di atti, documenti ed informazioni la cui pubblicazione sia resa obbligatoria dalla normativa vigente.

Gli stessi soggetti:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

5. Misure organizzative nel processo di attuazione del Programma

Al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza, è stata inserita una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella home page del sito web istituzionale dell'Ordine Regionale.

Al suo interno, sono state create altresì le sotto sezioni - contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria facoltativa - come previsto dall'allegato al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

In alcune occasioni determinate informazioni, già peraltro presenti sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale, sono state collegate attraverso collegamento ipertestuale all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in modo da evitare duplicazione di informazioni.

I link a pagine, documenti ed atti verranno - di volta in volta - utilizzati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati").

L'Ordine Regionale attua il Programma attraverso gli adempimenti previsti, con tempistiche adeguate alle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Per garantire la regolarità e tempestività dei flussi informativi, i responsabili delle diverse funzioni dell'Ordine Regionale potranno adottare circolari esplicative, anche a firma congiunta, relative a nuove modalità di trasmissione ed invio dei dati, che verranno realizzate nel corso del triennio.

I principali obblighi adempiuti dall'Ordine Regionale, fermi quelli previsti dalla normativa inderogabile, sono riportati nell'Allegato 3 del Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo ed in cui si indicano - in fase di prima applicazione della normativa - responsabili e termini relativi a detti obblighi.

6. Misure organizzative e dati ulteriori nel processo di attuazione del Programma

Nell'arco dei tre anni si valuteranno eventuali dati ulteriori da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale ai fini della trasparenza. In particolare, si valuterà la pubblicazione dei dati relativi alla soddisfazione degli utenti dei servizi offerti agli iscritti ed eventualmente al pubblico, nonché i dati relativi alla presenza dei Consiglieri alle riunioni periodiche e i rimborsi spesa dei singoli Consiglieri.

In ogni caso, nel triennio, si procederà all'individuazione delle opportune soluzioni tecnico-informatiche per garantire continuità nell'aggiornamento dei dati, nonché regolarità e tempestività nei flussi informativi.

Il Responsabile della trasparenza studierà, altresì, con il gruppo di lavoro di cui sopra, modalità decentrate di inserimento dati di competenza diretta dei responsabili degli uffici e del personale individuato, attraverso apposite credenziali per l'accesso, nonché strumenti e tecniche di rilevazione informatica dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati da parte degli utenti interessati.

L'attuazione di dette nuove modalità sarà subordinata alla disponibilità ed al reperimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.

7. Misure di monitoraggio e vigilanza nel processo di attuazione del Programma

Il Responsabile della trasparenza metterà in atto, coerentemente con la complessità e il rilievo delle attività ordinarie, le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti.

I controlli di cui sopra si potranno realizzare attraverso:

- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, nei casi in cui si riscontrino particolari problemi o esigenze.

8. Accesso civico e accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico e civico generalizzato vanno presentate al Responsabile della trasparenza, secondo gli schemi pubblicati nel sito istituzionale dell'Ordine Regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"..

Per quanto riguarda l'accesso civico l'Ordine Regionale, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ordine Regionale indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, nel sito istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico generalizzato estende il diritto per i dati e documenti per cui non vi è l'obbligo di pubblicazione ed è consentito senza alcuna limitazione soggettiva; con il d.lgs 33/2013 viene introdotto il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. L'unico limite è quello di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti :

- interessi pubblici;
- interessi privati ed in specifico: protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Il titolare del potere sostitutivo è il Presidente dell'Ordine Regionale.

Le modalità da seguire per l'esercizio del diritto di accesso civico e civico generalizzato sono illustrate nella prima pagina dell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente".

9. Pubblicazione del Programma

Si dà atto che il Programma è pubblicato nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" e, come sezione del Piano, è portato all'attenzione di tutto il personale attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ordine Regionale.

C - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

1. Introduzione

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), all’articolo 54, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’adozione di tale codice tiene conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), che rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e che costituisce, quindi, la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.

L’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”), introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 in sede di conversione, prevede che gli Ordini professionali, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del d.lgs. 165/2001 ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

L’ANAC, con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, ha approvato le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 5 dell’articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, come indicato nel PNA, e il detto codice costituisce elemento essenziale del Piano. Nella stessa delibera, l’ANAC ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 62/2013, le linee guida sono applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2 e 3.

2. Disposizioni generali

L’Ordine Regionale quale organo politico-amministrativo è costituito da 8 membri consiglieri distinti secondo le seguenti figure: Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri. **L’Ordine Regionale non dispone di personale dipendente per cui non viene allegato al PTPCT e non viene trasmesso all’ANAC il relativo Codice di Comportamento dei dipendenti.**

L’Ordine Regionale estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice a tutti i collaboratori o consulenti aventi, a qualsiasi titolo, contratto o incarico di carattere continuativo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio, nonché nei confronti dei collaboratori continuativi, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, lavori e/o servizi in favore dell’Ordine Regionale. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, vengono inserite apposte disposizioni o clausole di risoluzione, decadenza, recesso unilaterale e/o scioglimento del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, e qualora si tratti di professionisti iscritti ad albi e/o elenchi professionali, anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dai rispettivi Ordini professionali.